

Classificazione 21. Ordinamento e organizzazione regionale e degli enti dipendenti e vigilati, organi della Regione, organizzazione degli uffici e politiche del personale, commissioni, comitati e consulte

Legge **LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2003, n. 8.**

Bollettino **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 4 del 26 febbraio 2003**

Titolo **Sistema statistico regionale SISTAR Molise.**

Oggetto **Sistema statistico regionale - SISTAR Molise.**

Abrogazioni

Modifiche

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Molise, in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale.

ARTICOLO 2

(Sistema statistico regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Molise istituisce il Sistema statistico regionale, di seguito denominato: SISTAR Molise.

2. Il SISTAR Molise è costituito:

a) dal Servizio statistico regionale, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche di raccolta dei dati statistici, di elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche e di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni, in forma singola o associata, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Enti dipendenti e le Aziende regionali,

ivi comprese le Aziende sanitarie locali;

c) dagli uffici di statistica od altre unità organizzative operanti sul territorio regionale, facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), che, previa richiesta, sono ammessi con specifico atto della Giunta regionale.

3. Il SISTAR Molise è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente **dell'ISTAT** per la Regione Molise.

4. La Regione promuove idonee e opportune intese tra i diversi soggetti facenti parte del SISTAR Molise e del SISTAN per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale previste nel programma statistico regionale, di cui all'art. 3 della presente legge.

ARTICOLO 3

(Programma statistico regionale)

1. In attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 322/1989, la Regione, sulla base degli obiettivi definiti nei programmi di attività degli enti facenti parte del SISTAR Molise, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni ed analisi statistiche di interesse regionale da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse, tenuto opportunamente conto dei contenuti e delle disposizioni del programma statistico nazionale.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 5 della presente legge e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

3. Per la predisposizione del programma statistico regionale, la Regione procede alle consultazioni con gli enti del SISTAR Molise e ne acquisisce le proposte.

ARTICOLO 4

(Compiti della Regione)

1. La Regione, attraverso il Servizio statistico a ciò preposto:

a) contribuisce a incentivare e promuovere lo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;

b) predispone il programma statistico regionale ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'art. 3, provvedendo agli ulteriori adempimenti collegati;

c) provvede a fornire all'ISTAT i dati statistici previsti dal Programma statistico nazionale relativi alla Regione Molise;

d) attua le rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche disposte autonomamente come supporto conoscitivo all'attività di governo sulla base della programmazione regionale;

e) provvede alla valutazione delle informazioni statistiche;

f) attua l'indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del SISTAR Molise stabilendo i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, previo parere del comitato tecnico-scientifico e nel rispetto delle disposizioni di cui al

successivo art. 6 e delle direttive e degli atti d'indirizzo emanati dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989;

g) predispone, secondo le intese stabilite con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei prodotti statistici;

h) collabora all'elaborazione d'indicatori d'efficacia e d'efficienza dell'azione amministrativa direttamente svolta dalla Regione o delegata agli enti locali;

i) provvede alla pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione, su supporti cartacei, telematici e ottici;

l) cura, d'intesa con l'ISTAT, attività di formazione e aggiornamento sulle metodologie statistiche per gli addetti alle attività statistiche e per gli operatori del SISTAR Molise;

m) redige apposita relazione annuale sulle attività svolte dal SISTAR Molise da inviare alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all'ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 322/1989;

n) promuove le intese atte ad assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 aprile 1998 n. 125, tra loro e la Regione, e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali, ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.

ARTICOLO 5

(Comitato tecnico-scientifico)

1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per il SISTAR Molise.

2. Il Comitato è composto da:

a) il dirigente responsabile del Servizio statistica che lo presiede;

b) il dirigente regionale del Servizio sistema informativi;

c) il dirigente regionale responsabile del Servizio programmazione;

d) un rappresentante dell'ISTAT regionale designato dall'ISTAT stesso;

e) un rappresentante delle autonomie locali da designare in maniera congiunta da ANCI, UPI e UCEM;

f) un docente universitario esperto in statistica nominato dalla Giunta regionale;

g) un rappresentante del soggetto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 3

3. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per l'intera legislatura regionale, e in ogni caso, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal personale assegnato al Servizio statistico regionale.

6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato formalmente convocato, ad ogni componente estraneo all'Amministrazione regionale sarà corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Ad ogni componente del Comitato spetta l'eventuale rimborso spese e il trattamento di missione nella stessa misura prevista per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 6

(Compiti del Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale provvede a :

- a) proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e l'acquisizione dei dati statistici e per impostare studi e analisi nell'ambito dell'attività del SISTAR Molise per armonizzarla in maniera omogenea con l'attività del SISTAN;
- b) supportare a fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli enti del SISTAR Molise, anche ai fini del necessario coordinamento operativo;
- c) esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale e ai suoi aggiornamenti annuali, così come previsto dall'art. 3, comma 2 della presente legge;
- d) formulare indicazioni ed elementi di valutazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dal Servizio statistico regionale e dagli enti del SISTAR Molise;
- e) esprimere pareri in relazione ai criteri organizzativi e alle modalità operative per l'interscambio dei dati tra il Servizio statistico regionale e gli enti facenti parte del SISTAR Molise.

ARTICOLO 7

(Prodotti statistici di interesse regionale)

- 1. I prodotti statistici ufficiali del SISTAR Molise costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione.
- 2. I dati statistici, sia di fonte amministrativa che derivanti da indagini effettuate da organi e strutture regionali, possono essere diffusi all'esterno in forma aggregata e dopo la necessaria validazione da parte del competente Servizio statistico regionale.
- 3. In casi del tutto eccezionali e nell'ambito degli enti e organismi facenti parte del SISTAR Molise, il Presidente della giunta regionale può consentire l'utilizzazione di dati statistici provvisori. Tali dati non hanno nessuna ufficialità statistica e non possono essere diffusi all'esterno.

ARTICOLO 8

(Obbligo di fornire i dati statistici)

- 1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire al Servizio statistico della Regione Molise i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 322/1989.

ARTICOLO 9

(Sanzioni amministrative)

- 1. I soggetti che, per sé o come rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono in maniera deliberatamente errata o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative nella

misura e con le modalità previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate dal Servizio statistico regionale e dalla strutture e dagli enti facenti parte del SISTAR Molise. Qualora l'ufficio rilevatore non coincida con la struttura statistica regionale, viene redatto verbale di constatazione, da trasmettere alla suddetta struttura che provvederà all'emissione del verbale di accertamento, alla notifica all'interessato, e alla trasmissione in copia al servizio del contenzioso della Regione.

ARTICOLO 10

(Segreto statistico)

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche, di cui alla presente legge, sono vincolati al segreto statistico così come previsto dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli stessi dati di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996 n. 675, in quanto applicabile, e al codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici.

3. Al personale addetto ai compiti relativi alla materia statistica, si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio di cui all'articolo 28 della legge n. 241/1990.

ARTICOLO 11

(Accesso ai dati statistici)

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionali e nazionali, costituiscono patrimonio della collettività.

2. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 322/1989.

3. Il servizio statistico regionale organizza la propria attività per garantire all'utenza l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, salvo quanto disposto al comma 1 del precedente art. 9.

4. Enti ed organismi pubblici, soggetti giuridici, società, associazioni e privati cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 del presente articolo facendone richiesta al Servizio statistico regionale.

5. E' garantito ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale il diritto di accesso ai dati statistici elaborati in possesso del Servizio statistico regionale.

ARTICOLO 12

(Organizzazione dell'attività statistica della Regione Molise e strumenti operativi)

1. Il Servizio statistico regionale svolge le funzioni, di cui al comma 1 dell'art. 2, anche avvalendosi a tal fine del soggetto di cui alla Legge regionale 27 gennaio 1999 n. 3, in sinergia con le altre strutture organizzative della Regione Molise.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta regionale provvede a individuare presso i Servizi della Regione le articolazioni organizzative che costituiscono i riferimenti statistici nei confronti dei quali il Servizio statistico regionale esercita le funzioni di coordinamento previste dall'art. 2, comma 2, lett. a) della presente legge.

3. Al servizio statistico regionale deve essere assicurata l'assegnazione di adeguate risorse umane e di idonei strumenti tecnici sia informatici che telematici per la produzione, l'elaborazione e la gestione dati, nonché per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri enti e organismi pubblici e privati per la diffusione e circolazione dell'informazione anche interna ai Servizi regionali.

ARTICOLO 13

(Adesione al Centro interregionale per il Sistema informativo e il Sistema statistico- CISIS)

1. La Regione Molise aderisce al Centro interregionale per il Sistema informativo e il Sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente responsabile del Servizio statistico regionale o suo delegato.

ARTICOLO 14

(Misure organizzative)

1. La Giunta adotta, ai sensi della legge regionale n. 7/1997, le misure organizzative dirette all'attuazione della presente legge.

ARTICOLO 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio regionale finalizzati alle spese di funzionamento delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dei comitati e commissioni di interesse regionale.